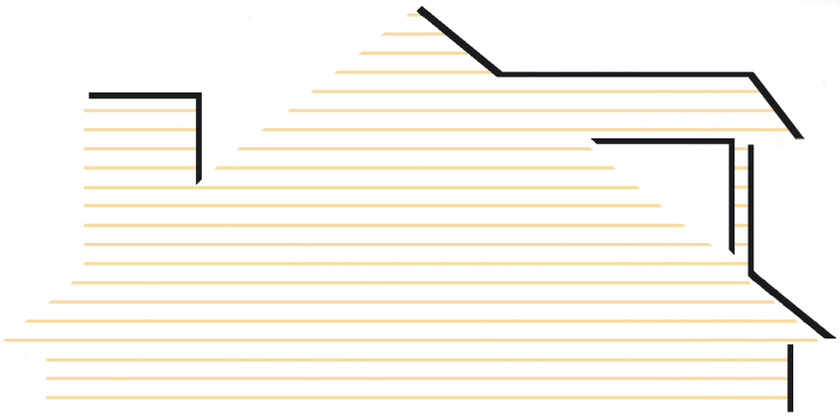

assicura casa

Banca delle Marche

COMMERCIAL UNION
Assicurazioni

ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione;

CONTENUTO
Mobilio ed arredamento in genere per abitazione e tutto quanto serve per uso domestico e personale dell'Assicurato, dei suoi familiari conviventi, collaboratori domestici e degli ospiti, mobili di antiquariato - nonché migliorie apportate dal proprietario del fabbricato e/o locatario - incluse tappezzerie, tinteggiature, moquettes, parquets, controsoffittature - arredamento e dotazioni d'ufficio, studio medico o dentistico dell'Assicurato stesso posto nei locali intercomunicanti con l'abitazione.
Sono altresì compresi: impianti di prevenzione e di allarme, impianti del gas, luce, acqua e telefono anche se di proprietà di terzi; tende frangisole esterne purché montate su strutture insistenti sui muri del fabbricato, biciclette e ciclomotori; le cose contenute nei locali di ripostiglio, cantine, boxes ed altre eventuali dipendenze non comunicanti con l'abitazione, anche in corpi separati purché nella stessa ubicazione.
Sono esclusi i veicoli a motore, i natanti e/o loro parti e le cose che costituiscono oggetto di attività artigianale o commerciale esercitata dall'Assicurato o da terzi nei locali costituenti l'abitazione;

CONTRAENTE
Il soggetto che stipula il contratto nell'interesse proprio o di altre persone;

DIMORA ABITUALE
Quella corrispondente alla residenza anagrafica dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, oppure l'abitazione principale in cui gli stessi risiedono per la maggior parte dell'anno;

DIMORA SALTUARIA
L'abitazione ubicata nel territorio Italiano, ove l'Assicurato non dimora abitualmente, della quale dispone in qualsiasi momento;

DISABITAZIONE
L'assenza continuativa dall'abitazione dell'Assicurato, dei suoi familiari o delle persone con lui conviventi.
La presenza di persone limitata alle sole ore diurne è considerata disabitazione.
La disabitazione s'intende interrotta nel caso in cui i locali risultino abitati per un periodo consecutivo non inferiore a due giorni con almeno un pernottamento;

ESPLOSIONE
La deflagrazione per sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione;

FABBRICATO
Il complesso delle opere edili costituito dai locali - occupanti un intero immobile o parte di esso - adibiti a civile abitazione con eventuale ufficio e/o studio professionale privato intercomunicante.
Sono compresi: fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate; impianti idrici, igienici, elettrici fissi, di riscaldamento, di condizionamento d'aria; ascensori, montacarichi, scale mobili; altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, escluso quanto indicato sotto la definizione"contenuto"; tutte le finiture e gli abbellimenti propri di un edificio civile destinato ad abitazione (inclusi moquettes, parquets, parati, tinteggiature, controsoffittature, ecc.); affreschi, statue e mosaici che non abbiano valore artistico; recinzioni in muratura inclusi cancellate e cancelli; le pertinenze (quali cantina, box, centrale termica e simili) anche in corpo separato purché situate nella stessa ubicazione.
Nel caso di assicurazione di porzione di un immobile, si intende compresa la rispettiva quota di proprietà comune;

FRANCHIGIA
È la parte del danno risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato e che per ciascun sinistro viene dedotta dall'indennizzo;

FURTO
L'impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sè o per altri;

GIOIELLI E PREZIOSI
Oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura;

INCENDIO
La combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare che può auto estendersi e propagarsi;

INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

POLIZZA O CONTRATTO
Il documento che prova l'assicurazione;

PREMIO
La somma dovuta dal Contraente alla Società;

PRIMO RISCHIO (ASSICURAZIONE A)
La forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene, sino alla concorrenza della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile;

RAPINA/ESTORSIONE
La sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona stessa od altre persone;

RISARCIMENTO
La somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro;

RISCHIO
La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;

SABOTAGGIO
Qualsiasi atto compiuto da chi, per motivi politici, militari, religiosi, ideologici o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività;

SCOPERTO
La percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro;

SCOPPIO/IMPLOSIONE
Il repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione;

SERRAMENTO
Il manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni;

SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

SOCIETÀ
La Commercial Union Assicurazioni S.p.A;

TERRITORIO ITALIANO
Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano;

TERRORISMO
Qualunque atto, incluso ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, perpetrato da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone , sia che essi agiscano per sè o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, commessi a fini politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare o rovesciare qualsivoglia governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa;

VALORE INTERO (ASSICURAZIONE A)
Forma di assicurazione che comporta, in caso di danno, l'applicazione della proporzionale a carico dell'Assicurato, così come previsto dall'art.1907 del Codice Civile, qualora risulti dalle stime che il valore a nuovo o di rimpiazzo delle cose al "momento del sinistro" eccede le somme assicurate;

VALORE A NUOVO O DI RIMPIAZZO
Per valore a nuovo o di rimpiazzo si intende:
- per il fabbricato o il rischio locativo, il costo di riparazione o di ricostruzione a nuovo con analoghe caratteristiche costruttive;
- per il contenuto, il costo di riparazione, o se non è economicamente conveniente, il costo di rimpiazzo del medesimo con cose nuove uguali o, in mancanza, con cose equivalenti per uso, qualità e caratteristiche.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2 - Altre assicurazioni.
Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio ed in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, cosi come previsto dall'art.1910 C.C.

Art . 3 - Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio.
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze.
Il premio stabilito in polizza è pagato dal Contraente alla Società mediante addebito in conto corrente.
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione.
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio.
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 6 - Diminuzione del rischio.
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Cambio domicilio - Trasloco degli enti assicurati.
Qualora la dimora abituale o quella saltuaria vengano trasferite, la garanzia è operante, durante il trasloco, sia nel vecchio indirizzo che in quello nuovo, per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento; sempre che la nuova dimora sia ubicata nel territorio italiano.
Trascorso tale periodo la garanzia è operante solamente per il nuovo indirizzo fermo quanto disposto dall'art. 5 – Aggravamento del rischio.

Art. 8 -Facoltà di recesso in caso di sinistro.
Dopo la denuncia di ogni sinistro liquidabile a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente e la Società hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni da darsi mediante lettera raccomandata.
Il recesso, salvo diversa indicazione, avrà effetto alla scadenza della rata di premio in corso, anche di frazionamento oppure alla scadenza successiva nel caso in cui la comunicazione sia stata spedita dalle parti meno di 30 giorni prima.
Tuttavia se nella comunicazione viene indicata una data di recesso diversa dalle suddette scadenze, la Società dovrà rimborsare al Contraente il rateo di premio non consumato; inoltre resta inteso che per le partite assicurate nella forma a primo rischio, si farà luogo al rimborso del rateo di premio relativo alla parte di somma assicurata rimasta in essere dopo la liquidazione del danno.

Art. 9 - Proroga dell'assicurazione.
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Qualora trattasi di polizza stipulata a premio unico anticipato, alla sua naturale scadenza sarà rinnovata per un anno e così successivamente; pertanto la Società provvederà all'emissione di una quietanza - salvo che venga diversamente indicato - il cui importo verrà conteggiato rapportando il premio alla firma al periodo della copertura prestata.

Art. 10 - Oneri fiscali.
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge.
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12 – Qualità di cliente della BANCA delle MARCHE.
E' condizione indispensabile per la sottoscrizione di questa polizza essere titolare di un conto corrente presso la Banca delle Marche S.p.A.
La perdita di tale qualità pregiudica la possibilità di proseguire l'assicurazione che, di conseguenza, si estingue alla scadenza della rata pagata.

Art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione.
GARANZIA BASE
Premesso che in caso di assicurazione a **primo rischio la somma assicurata costituisce l'importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo**, la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizza, per i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da:
1) Incendio, Fulmine, Esplosione, Implosione, Scoppio e Onda sonica;
2) **Caduta di** aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti;
3) **Fumo, gas**, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, idraulici e/o di condizionamento; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell'ambito di 25 metri da essi;
4) **Guasti** cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
5) Caduta di: ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
6) **Urto di veicoli stradali e natanti** non appartenenti all'Assicurato;

GARANZIA COMPLETA
Se sulla scheda di polizza è prevista la Garanzia Completa, in aggiunta alle garanzie previste dalla Garanzia Base, la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizza, per i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da:
a) **Azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici** da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da apparecchiature e/o componenti elettronici - **fino alla concorrenza di € 5.000,00** per sinistro e **per anno assicurativo.**
Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
b) **Atti vandalici e dolosi** compresi quelli avvenuti in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio. **Franchigia per ogni sinistro €100,00;**
c) **Trombe, tempeste, bufere, uragani, grandine, vento, sovraccarico di neve**, nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall'urto di cose trascinate o provocate dalla violenza dei predetti eventi atmosferici, compresi quelli da bagnamento da essi direttamente arrecati all'interno dei locali ed al loro contenuto. I danni da grandine, limitatamente a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro–cemento sono indennizzabili **fino alla concorrenza dell'1% del valore assicurato per il fabbricato**.
Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
d) **Acqua condotta** fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, rigurgito e traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato oppure di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d'acqua trovantisi nell'abitazione stessa. **Franchigia per ogni sinistro € 100,00.**
Sono, inoltre, comprese, sempre che sia assicurata la partita Fabbricato:
le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. **La garanzia è operante** anche per le tubazioni del gas di competenza dell'Assicurato, in caso di dispersione, dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall'Azienda erogatrice e che comporti il blocco della fornitura del servizio, rimangono comunque escluse le spese per rendere l'impianto conforme alle normative vigenti in materia.
Resta convenuto che l'importo massimo indennizzabile è di € 2.000,00 per sinistro per anno assicurativo, con applicazione di una franchigia di € 200,00 per ogni sinistro.
Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie: acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti, **verrà applicata un'unica franchigia di € 250,00 per sinistro;**
e) **Gelo** che provochi la rottura di impianti idrici, igienici e/o tubazioni in genere di pertinenza dell'abitazione assicurata **fino alla concorrenza di € 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 200,00;**
f) **Rottura delle lastre di cristallo**, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comune, **fino alla concorrenza di € 1.000,00.**

Art. 1.2 - Aumento dell'indennizzo.
La Società, inoltre, si obbliga ad indennizzare l'Assicurato di un importo aggiuntivo **sino alla concorrenza del 20% di quello liquidabile a termini di polizza** per il danno materiale e diretto per:
a) spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residuati del sinistro;
b) mancato godimento dei locali o la perdita delle pigioni, per il periodo necessario al loro ripristino, non oltre un anno;
c) spese di trasferimento e/o soggiorno in albergo o residence per sé e per le persone conviventi;
d) onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti;
e) oneri di urbanizzazione dovuti al Comune;
f) rimozione e ricollocamento del contenuto;
g) rifacimento materiale dei documenti di famiglia.

Art. 1.3 - Limiti di indennizzo.
Della somma assicurata per il contenuto, la Società in caso di sinistro indennizzabile non pagherà più di:
a) **€ 20.000,00** per singolo oggetto per: pellicce, tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili, oggetti d'arte (esclusi preziosi), oggetti e servizi di argenteria;
b) del **50% con il massimo di € 10.000,00** per: gioielli, preziosi, raccolte o collezioni, carte valori, libretti e titoli di credito. Per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l'assicurazione copre le relative spese;
c) del **10% con il massimo di € 1.000,00** per il denaro;
d) del **10% per: mobilio,** arredamento, vestiario, provviste, attrezzi anche sportivi e dotazioni comuni, biciclette e ciclomotori di cilindrata fino a 50 c.c. riposti nelle dipendenze (cantine, soffitte, boxes) anche se in corpi separati.

Art. 1.4 - Ricorso Terzi - Vicini e/o Locatari.
La Società risponde, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni cagionati alle cose dei terzi, vicini e/o locatari da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
L'assicurazione comprende **i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività economiche** o dell'utilizzo dei beni, **entro il massimale stabilito e fino alla concorrenza del 20% dello stesso.**
L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.
L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Art. 1.5 - Colpa grave.
A deroga dell'art.1900 del Codice Civile, sono indennizzati anche i danni determinati da colpa grave dell'Assicurato.

Art. 1.6 - Buona fede.
A parziale deroga dell'art.1 delle "Norme", l'omissione da parte

del Contraente della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo.
Resta inteso che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.

Art. 1.7 - Operatività dell'assicurazione.
L'assicurazione è operante a condizione che il fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate sia corrispondente alle dichiarazioni riportate nella scheda di polizza dal Contraente.

Art. 1.8 - Esclusioni e delimitazioni.
Sono esclusi dall'Assicurazione:
a) i danni determinati da dolo dell'Assicurato e/o del Contraente;
b) i danni determinati da umidità, stillicidio, infiltrazioni di acqua piovana;
c) i danni determinati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma a meno che esse non siano state causate da azione diretta del fulmine;
d) i danni ad alberi, fiori e coltivazioni in genere;
e) i danni di furto, rapina/estorsione, saccheggio, smarrimento o da ammanchi di qualsiasi genere;
f) i danni indiretti quali cambiamento di costruzione, restrizioni per norme urbanistiche o di uso dei suoli, mancanza di locazione o di godimento o di reddito commerciale o industriale e in genere qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto precedentemente indicato all'art. 1.2;
g) i danni causati da atti di guerra anche civile con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti;
h) i danni causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine;
i) limitatamente alle garanzie previste dall'art. 1.1 alla lettera b) - **Atti vandalici etc. - :**
   - i danni di imbrattamento o deturpamento alle pareti esterne del fabbricato e delle recinzioni;
   - i guasti a fissi ed infissi avvenuti in occasione di furto;
   - i danni direttamente od indirettamente derivanti da inquinamento e/o contaminazione di qualsiasi natura;
   - i danni di qualsiasi natura direttamente od indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento e/o elaborazione del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware.
l) limitatamente alle garanzie previste dall'art. 1.1 alla lettera c) - **Trombe, tempeste, bufere,** etc. - i danni causati a: pannelli solari, lucernari, vetrate in genere, verande, coperture pressostatiche, serre e quanto in esse riposto, enti mobili all'aperto, tende esterne e installazioni consimili; nonché i danni causati da: sabbia, acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
m) limitatamente alle garanzie previste dall'art. 1.1 alla lettera e) -**gelo** - i danni causati dal gelo a fabbricati situati a oltre 1000 metri sul livello del mare, nonché ad abitazioni senza impianto di riscaldamento;
n) limitatamente alle garanzie previste dall'art. 1.1 alla lettera f) - **Rottura delle lastre di cristallo** - i danni verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la prestazione di opera; nonché quelli derivanti da difettosa installazione e da vizio di costruzione.

CONDIZIONI SPECIALI

(che integrano le Condizioni Generali del Settore Incendio)

1) Vincolo (operante esclusivamente se specificatamente richiamato in polizza).
La presente polizza è vincolata, limitatamente al fabbricato o porzione di fabbricato, a tutti gli effetti, a favore della Spett. Banca delle Marche S.p.A.
Pertanto, la Società si obbliga:
a) a riconoscere il detto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto al momento dell'apposizione del vincolo stesso;
b) a conservarlo inalterato, nonché a riportarlo nelle nuove polizze che sostituiscono le originarie;
c) a non liquidare nessun indennizzo, se non con il concorso e il consenso scritto della Spett. Banca delle Marche S.p.A.;
d) a pagare direttamente alla Spett. Banca delle Marche S.p.A. l'importo della liquidazione dell'indennizzo, senza bisogno di concorso dell'Assicurato, salvo diversa disposizione scritta da parte della Spett. Banca delle Marche S.p.A;
e) a notificare alla Spett. Banca delle Marche S.p.A., a mezzo lettera raccomandata, il mancato pagamento, da parte del Contraente, dei premi tutti di assicurazione ed a considerare valida ed efficace la polizza in corso fino a quando non siano trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data in cui la lettera raccomandata su indicata è stata consegnata all'Ufficio postale;
f) ad accettare il pagamento dei premi che, alle singole scadenze (o nei termini di dilazione previsti in polizza), non venissero pagati dal Contraente, nei termini fissati dal paragrafo e) della presente Condizione Speciale.
Nel caso la polizza sia emessa per garanzie plurime od abbinate la Spett. Banca delle Marche S.p.A. si riserva la facoltà di chiedere lo scorporo della sola garanzia Incendio della partita Fabbricato, pagando la sola quota di premio corrispondente;
g) a non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto della Spett. Banca delle Marche S.p.A. ed a notificare alla Spett. Banca delle Marche S.p.A., tutte le eventuali circostanze che menomassero la validità ed efficacia dell'assicurazione.

2) Facoltà di recesso per atti di terrorismo e sabotaggio
A parziale deroga della normativa contrattuale relativa al Settore A) Incendio, limitatamente agli atti di terrorismo e sabotaggio, le Parti Contraenti si riservano la facoltà di recedere da dette garanzie in qualsiasi momento con preavviso di 30 (trenta) giorni.
Contestualmente a detto recesso la Società rimborserà pro rata il premio imponibile pagato e non goduto previsto per l'estensione della garanzia agli atti di terrorismo e sabotaggio, calcolato al tasso imponibile dello 0,05%° (promille) già compreso in quelli indicati in polizza.

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione.
La Società si obbliga ad indennizzare, **per ogni anno assicurativo e nel limite della partita assicurata in polizza per il contenuto, per gioielli e preziosi, raccolte e collezioni, carte valori, libretti e titoli di credito, denaro** i danni materiali e diretti per la perdita dei medesimi, posti nei locali dell'abitazione e relative dipendenze, in relazione a **furto** purché l'autore si sia introdotto nei locali assicurati:
1) **con rottura o scasso** delle difese poste a protezione dei locali e dei relativi mezzi di chiusura, purché tali difese e mezzi di chiusura abbiano almeno le caratteristiche previste dalla descrizione indicata dall'art. 2.4 "Operatività dell'assicurazione", ovvero praticando un'apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
2) con uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili;
3) con uso di chiavi vere smarrite o sottratte in modo fraudolento all'Assicurato o a chi le detiene, purché l'Assicurato ne abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione all'autorità competente prima del sinistro.
L'assicurazione vale sino alle ore 24 del terzo giorno successivo alla denuncia.
In presenza della denuncia di smarrimento o sottrazione delle chiavi la Società rimborserà le spese documentate per la sostituzione delle serrature con altre uguali od equivalenti, indipendentemente dal verificarsi del furto, **fino alla concorrenza di € 300,00;**
4) per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
5) attraverso maglie di inferriate fisse o mobili con rottura del vetroretrostante;
nonché in relazione a:
6) rapina od estorsione avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate, compreso il caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
7) guasti cagionati dai ladri ai locali che contengono le cose assicurate, alle relative difese, compresi fissi e infissi, agli impianti di protezione e di allarme ovunque posti, alle casseforti ed agli armadi corazzati, verificatisi in occasione del furto o della rapina/estorsione tentati o consumati.
Il danno è indennizzato sino alla concorrenza di € 2.000,00.

Art. 2.2 - Limiti di indennizzo.
A) Della somma assicurata per il **contenuto** la Società, in caso di sinistro indennizzabile non pagherà più di:
• **€ 12.000,00** per singolo oggetto per: pellicce, tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili, oggetti d'arte (esclusi preziosi), oggetti e servizi di argenteria.
• del **10% con il massimo di € 1.200,00 per singolo oggetto**, per mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi anche sportivi e dotazioni comuni, biciclette, ciclomotori di cilindrata fino a 50 c.c.**riposti nelle dipendenze** (cantine, soffitte, boxes) anche se in corpi separati.
B) Della somma assicurata **per gioielli e preziosi, raccolte e collezioni, carte valori, libretti e titoli di credito, denaro** la Società, in caso di sinistro indennizzabile non pagherà più del **15%** con il massimo di **€ 1.000,00** per il denaro.
Per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l'Assicurazione copre le relative spese.

Art. 2.3 -Aumento dell'indennizzo.
La Società, inoltre, si obbliga ad indennizzare l'Assicurato di un importo aggiuntivo, **sino alla concorrenza del 10% con il massimo di € 600,00 di quello liquidabile a termini di polizza,** per il rifacimento dei documenti di famiglia nonché per le altre spese sostenute per il potenziamento dei mezzi di chiusura danneggiati.

Art. 2.4 - Operatività dell'assicurazione.
L'assicurazione furto, è operante a condizione che i locali contenenti le cose assicurate abbiano:
a) le pareti, i pavimenti ed i solai confinanti con l'esterno o con locali di altre abitazioni o di uso comune, costruiti e coperti in muratura di vivo, cotto, cemento o altri elementi prefabbricati cementizi;
b)tutte le aperture verso l'esterno, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, difese, per tutta la loro estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi:
- serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall'interno oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.
Resta espressamente convenuto tra le parti che in caso di sinistro, avvenuto:
- quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali non siano conformi a quanto su indicato, la **Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso**. Detto scoperto non verrà applicato qualora le difformità dei mezzi di protezione e chiusura non riguardino gli accessi utilizzati dai ladri per introdursi nei locali.

Art. 2.5 - Esclusioni e delimitazioni.
Sono esclusi dall'assicurazione:
a) i danni a cose all'aperto o poste in spazi di uso comune;
b) i danni verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, anche se provocati dall'autore del furto o della rapina/estorsione ed anche se il reato non è stato consumato;
c) i danni agevolati dall'Assicurato e/o dal Contraente con dolo o colpa grave nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
   - persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
   - persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere;
   - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
   - persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela od affinità che rientrano nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (nn.1,2,3) anche se non conviventi.
d) i danni avvenuti quando i locali contenenti gli enti assicurati - costituenti dimora abituale dell'Assicurato - rimangono per più di 60 giorni consecutivi disabitati; in tal caso l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del sessantesimo giorno; per i beni indicati ai punti B) dell'art. 2.2 - qualora non siano custoditi in cassaforte e/o armadio corazzato - la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 del sedicesimo giorno;
e) i danni verificatisi in occasione di fatti di guerra anche civile con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti; salvo che il sinistro si sia verificato indipendentemente dai suddetti eventi.
f) i danni verificatisi in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane, valanghe e slavine; salvo che il sinistro si sia verificato indipendentemente dai suddetti eventi.

Art. 2.6 - Delimitazione degli scoperti.
In caso di applicabilità di più scoperti le percentuali dei medesimi vengono unificate nella **misura del 30%.**
In caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art 1910 del Codice Civile senza tener conto degli scoperti che verranno detratti successivamente dagli importi cosi calcolati.

C CONDIZIONI GENERALI RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA FAMIGLIA

Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione.
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di fatti avvenuti nell'ambito della vita privata.
L'assicurazione nei limiti del massimale assicurato **è prestata in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino** e vale per la responsabilità civile derivante ai sensi di legge:
a) al Contraente e/o al coniuge convivente da fatto loro proprio e delle persone di cui essi devono rispondere per legge;
b) ai familiari del Contraente e/o del coniuge con essi conviventi, da fatto loro proprio.

La Società comprende i rischi derivanti da:
1) **proprietà e/o conduzione di fabbricati** (per intero o per la quota spettante) siti nel territorio Italiano, costituenti dimora abituale e/o saltuaria del Contraente, comprese le dipendenze, le recinzioni, gli impianti a servizio dei fabbricati, i parchi e giardini (anche se con alberi di alto fusto) e gli orti;
2) **lavori di ordinaria manutenzione** eseguiti in economia;
3) **caduta** di antenne televisive, radio e per ricetrasmittenti;
4) **danni** da spargimento d'acqua e da rigurgiti di fogna;
5) **attività domestiche**, per tali intendendosi tutti i rischi derivanti dalla conduzione della casa e della famiglia;
6) **scoppio, implosione ed esplosione** di apparecchi domestici, audiovisivi ed elettrodomestici;
7) **intossicazioni ed avvelenamenti** da cibi e bevande;
8) **scoppio e/o esplosione** di gas ad uso domestico;
9) **proprietà ed uso di biciclette e velocipedi**;
10) **attività sportive e del tempo libero** ovunque esercitate;
11) **proprietà e/o conduzione** di piscine, attrezzature sportive e per il gioco, purché pertinenti alla dimora del Contraente;
12) **proprietà, detenzione** legittima ed uso di armi, anche da fuoco, per difesa, tiro a segno e a volo, fucili subacquei;
13) pratica di **hobby** quali **modellismo**, **bricolage, giardinaggio** compreso l'uso di motofalciatrici;
14) **proprietà, possesso e/o uso** di animali domestici (esclusi i cani di razze Pitbull, Rotweiler e Doberman) e da cortile, nonché di cavalli e di altri animali da sella;
15) **danni materiali e diretti** cagionati a cose di terzi a seguito di incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute **con il limite di € 30.000,00 per ogni sinistro.**

Art 3.2 – Esclusioni e delimitazioni.
L'assicurazione non è operante per i danni:
1) subiti da tutti coloro la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione;
2) subiti dal coniuge, i figli ed i genitori delle persone indicate al suddetto punto 1) nonché dai familiari conviventi con le persone stesse;
3) subiti dalle persone che, essendo in rapporto di dipendenza con le persone indicate al suddetto punto 1), subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
4) provocati nell'esercizio di attività professionali, commerciali, industriali;
5) alle cose e animali che gli assicurati abbiano in consegna o custodia, o detengano a qualsiasi titolo o destinazione;
6) da furto e quelli alle cose altrui da incendio di cose degli Assicurati;
7) derivanti dalla proprietà, uso e guida di aeromobili, nonché di veicoli a motore e di natanti;
8) derivanti dalla proprietà e conduzione di fabbricati se conseguenti ad ampliamenti, sopraelevazioni, umidità, stillicidio o insalubrità dei locali.

Art. 3.3 - Danni all'ambiente.
Sono esclusi i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Art. 3.4 - Gestione delle vertenze di danno – Spese legali.
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze civili, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
Le spese di difesa sostenute dall'Assicurato saranno a carico della Società soltanto se da essa preventivamente autorizzate.

CONDIZIONE PARTICOLARE
(VALIDA SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATA IN POLIZZA)

G) Garanzia limitata alla proprietà e/o conduzione di fabbricati.
Relativamente al settore C) della presente normativa contrattuale, la garanzia è limitata alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati indicati nella presente polizza comprese: le dipendenze, le recinzioni, gli impianti a servizio dei fabbricati, i parchi e giardini (anche se con alberi di alto fusto) e gli orti.
Pertanto, deve intendersi operante quanto previsto dall'art. 3.1 ai punti 1), 2), 3), 4), 5) (limitatamente alla conduzione della casa), 6), 8), 11) e 15).

Art. 4.1 - Obblighi in caso di sinistro.
In caso di sinistro, l'Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno, salvare le cose assicurate;
b) darne avviso scritto alla Commercial Union Assicurazioni S.p.A. – Ispettorato sinistri – Via Salaria 70 – CAP.63030 Colli del Tronto (Ascoli Piceno), oppure allo sportello della Banca delle Marche S.p.A. dove è stata emessa la polizza entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).
L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile;
c) in tutti i casi previsti dalla legge, sporgere denuncia scritta all'Autorità competente; precisando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno; trasmettendone copia all'Agenzia o alla Società;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del sinistro;
e) in caso di distruzione o sottrazione di titoli di credito, farne tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento. Le relative spese saranno a carico della Società secondo il disposto dell'art. 1914 del Codice Civile.
f) predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società od ai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 4.2 - Assicurazione presso diversi assicuratori.
In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 4.3 - Procedura per la valutazione del danno.
L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società e uno dall'Assicurato con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.
Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Salvo quanto previsto agli artt. 1.2 e 2.3 - Aumento dell'indennizzo -, ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.

Art. 4.4 -Mandato dei Periti.
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli "Obblighi in caso di sinistro" dell'art. 4.1;
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall'art. 4.5 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 4.5 -Valore delle cose assicurate e determinazione del danno.
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni ente assicurato ed il suo ammontare si determina:
a) per il Fabbricato: stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte con analoghe od equivalenti caratteristiche costruttive, e per riparare quelle soltanto danneggiate, e deducendo da tale risultato il valore dei recuperi, fermi i limiti previsti;
b) per il Contenuto: come differenza fra il valore di rimpiazzo al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità e il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti. Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili al momento del sinistro, così come per quelli non rimpiazzabili o non sostituibili, l'assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo "stato d'uso"; ovvero al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante.
L'Assicurato acquista il diritto all'intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto e/o alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, entro un anno per il contenuto ed entro due anni per il fabbricato dall'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempre che non ne derivi aggravio per la Società. Finché ciò non avviene la Società limita l'indennizzo al valore delle cose al "momento del sinistro" come in precedenza specificato. La Società procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall'Assicurato.
Per le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro e dei lampadari l'ammontare del danno è dato dal loro costo di rimpiazzo, compresa la manodopera necessaria, dedotto il valore dei recuperi, fermo il limite previsto.
Dagli indennizzi ottenuti come sopra vanno detratti eventuali franchigie e scoperti stabiliti in polizza.
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il seguente art. 4.6. "Deroga alla regola proporzionale".

Art. 4.6 - Deroga alla regola proporzionale (non applicabile per la forma a "Primo Rischio").
Se al momento del sinistro la somma assicurata per il

Fabbricato risulta inferiore al costo di ricostruzione a nuovo, escluso il valore dell'area, e per il Contenuto inferiore al valore di rimpiazzo, la Società risponde dei danni nel rapporto esistente tra i due suddetti importi.
Tuttavia se i valori di esistenza stimati al momento del sinistro non superano di oltre il 15% le somme assicurate, non si darà luogo all'applicazione della regola proporzionale. Se tale limite risulta superato, la regola proporzionale verrà applicata per la sola eccedenza.
Non è ammessa compensazione tra somme assicurate con le diverse partite.

Art. 4.7- Esagerazione dolosa del danno.
L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 4.8 - Riduzione delle somme assicurate.
Per la forma a "Primo Rischio", in caso di sinistro, le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino alla scadenza del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile. La Società, su richiesta del Contraente, può concedere il reintegro delle somme originariamente assicurate; in tal caso il Contraente stesso si impegna a versare il relativo rateo di premio, entro 30 giorni dall'emissione dell'appendice.
Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio non consumato sulla somma assicurata rimasta in essere.

Art. 4.9 -Titoli di credito.
Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:
- la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
-l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 4.10 - Raccolte e collezioni.
Qualora la raccolta o collezione venga danneggiata o asportata parzialmente, la Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Art. 4.11 - Recupero delle cose rubate (valida solo per settore Furto).
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno.
Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, il valore del recupero spetta all'Assicurato fino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetta alla Società.

Art. 4.12 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza.
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
In caso di sinistro sarà cura esclusivamente del Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla determinazione definitiva dei danni, che sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza deve essere pagato all'Assicurato oppure al Contraente con il consenso dell'Assicurato stesso.

Art. 4.13 - Pagamento dell'indennizzo.
Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria Sede, ovvero presso quella dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato, sempre che non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 1.8 lett. a) e dell'art. 2.5 lettera c).
Se l'Assicurato è un'impresa soggetta a procedura concorsuale la Società, prima del pagamento può richiedere:
- l'attestazione del Tribunale civile circa la non apertura di procedure di fallimento, concordato preventivo ed altre simili procedure concorsuali;
- il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura.

Art. 4.14 - Limite massimo di indennizzo.
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (spese di salvataggio) per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata maggiorata dell'indennizzo di cui agli artt. 1.2 e 2.3 - Aumento dell'indennizzo.

Art. 4.15 - Anticipo indennizzi.
La Società anticipa un importo fino al 50% del presumibile indennizzo, in base alle risultanze acquisite, purché:
- l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dalla polizza;
- l'Assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data di presentazione della "denuncia circostanziata del sinistro";
- il presumibile indennizzo non sia inferiore al 40% della somma assicurata;
- non sussistano vincoli, ipoteche, istruttorie penali in corso a carico dell'Assicurato.

In presenza di tali requisiti, la Società provvederà ad anticipare il suddetto importo entro 30 giorni dalla richiesta dell'Assicurato.

NORME IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITA' CIVILE

Art.4.16 - Obblighi in caso di sinistro.
In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Commercial Union Assicurazioni S.p.A. – ispettorato sinistri – Via Salaria 70 – CAP 63030 Colli del Tronto (Ascoli Piceno), oppure allo sportello dell Banca delle Marche S.p.A. dove è stata emessa la polizza entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art.1913 C.C.). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.L. 30.06.2003 N. 196

Ai sensi **dell'art. 13 del Decreto Legislativo** del **30.06.2003 n. 196** (di seguito denominato Legge), ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue:

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento:
a) è diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
b) può anche essere diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi della Società stessa.

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento:
a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a), della Legge:raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;
b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento, nonché da società di servizi, in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento.

3. CONFERIMENTO DEI DATI
Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato stesso.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI
L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:
a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI
a) i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);
b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché ad agenti o mediatori di assicurazione.

6. DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO
Gli art. 7 e 10 della Legge conferiscono all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

9. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è la Società stessa con sede in Milano,Viale Abruzzi n. 94. Responsabile del trattamento per l'Area industriale è il Direttore Generale pro tempore domiciliato in Milano, Viale Abruzzi n. 94.

Commercial Union Assicurazioni S.p.A.

Viale Abruzzi, 94 - 20131 Milano -Tel. 02.2775.1 - Fax 02.2775.204
Capitale Sociale Euro 5.000.009,14 (i. v.) - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 05/03/92 (Gazzetta Ufficiale N° 71 del 25/03/1992)
C.C.I.A.A. Milano al N. 1284960 - Iscritta al N. 284218 Registro Società Tribunale di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 09269910155
La Società ha sede legale e sede sociale in Italia - V.le Abruzzi, 94 - 20131 Milano

Compagnia del Gruppo AVIVA

BANCA DELLE MARCHE S.p.A.

Sede Sociale Ancona - Via Menicucci, 4/6
Iscritta al n. 22628 del registro delle Imprese di Ancona
Capitale Sociale Euro 386.476.840,88 (i.v.)
Codice Fiscale e Partita Iva 01377380421
Iscritto all'albo delle banche d'Italia al n. 5236.5.
Capogruppo del Gruppo Bancario
Banche delle Marche cod. 6055.8.

Mod. 33556 - 3.000 - 12/2004 - P. B.